

SOCIETA' ITALIANA DI STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
STATUTO (2018)

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione di diritto privato denominata **Società Italiana di Storia della Filosofia Antica** o d'ora in avanti: SISFA o Associazione.

La SISFA ha sede in Roma all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria dei propri soci ovvero per le cause di scioglimento previste dalla legge vigente .

ART. 2 – Scopi

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha finalità lucrative e ha per scopo la promozione e realizzazione di studi di storia della filosofia antica e delle discipline afferenti, mediante:

- a. L'agevolazione e la promozione della collaborazione fra studiosi prevalentemente delle materie storico filosofiche in qualsiasi forma e il contatto nonché la realizzazione di progetti e iniziative con soggetti e/o organismi aventi intenti e/o finalità affini o complementari;
- b. L'organizzazione di convegni, congressi, seminari, e la stampa di eventuali pubblicazioni;
- c. Il fornire pareri e consulenze scientifiche anche agli organi istituzionali deputati alla riorganizzazione dell'insegnamento universitario e della scuola superiore, al fine di promuovere lo sviluppo degli studi sul pensiero antico;
- d. Ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità, inclusa la richiesta di finanziamenti a organismi nazionali e internazionali, ad autorità o enti pubblici, a persone giuridiche o fisiche; l'Associazione inoltre potrà promuovere, eventualmente in concorso con altri soggetti privati e pubblici, ma senza scopo di lucro, l'attivazione di borse di studio, premi di laurea e dottorato di ricerca per attività scientifiche rientranti nei propri scopi istituzionali.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, purché nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo N. 460 del 4/12/1997 e dalle altre leggi emanate e/o emanande applicabili.

ART. 3 – Soci

L'Associazione si rivolge a tutti i soggetti, pubblici e privati e persone fisiche operanti o che rivestano particolari ruoli o possiedano specifiche competenze in relazione agli scopi indicati all'articolo 2.

Viene pertanto garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari;
- c. Soci emeriti

Sono Soci fondatori di SISFA gli studiosi che hanno preso parte personalmente all'Assemblea di costituzione in data 6 marzo 2009 ed anche coloro che, impossibilitati a intervenire, hanno espresso la loro adesione ad essa per lettera.

Hanno la qualifica di Soci ordinari gli studiosi dell'ambito che abbiano partecipato alla successiva Assemblea generale dell'8 aprile 2009, nonché gli studiosi dell'ambito appartenenti a strutture universitarie e a centri di ricerca che ne abbiano fatto successivamente richiesta e la cui richiesta sia stata accolta dall'Assemblea (art. 6) su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci emeriti i docenti in quiescenza dell'università italiana che abbiano dato un importante contributo a livello nazionale o internazionale al perseguimento delle finalità sociali. I soci emeriti sono nominati dall'Assemblea una volta che il Consiglio Direttivo ne abbia vagliata la candidatura.

I soci emeriti non possono essere nominati in numero superiore al 15% del numero complessivo dei Soci fondatori e ordinari: in caso di diminuzione del numero di Soci fondatori e/o ordinari che comporti il venir meno della detta proporzione, non potranno più essere ammessi altri Soci emeriti fino a quando la proporzione non sia ripristinata.

I Soci emeriti hanno eguali diritti e doveri dei Soci fondatori e/o ordinari ma possono essere esentati dall'obbligo di pagamento delle quote associative. I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale fissata dall'Assemblea.

La quota di partecipazione è intrasferibile a qualsiasi titolo.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, i soggetti che intendono partecipare alle attività svolte dall'Associazione. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare un'apposita domanda. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

L'Associazione tiene ed aggiorna il Libro dei Soci nel quale vengono elencati i Soci fondatori, ordinari ed emeriti aventi diritto a partecipare alla vita associativa.

ART. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della SISFA è costituito da:

- a. Quote sociali;
- b. Contributi di enti pubblici e privati;

- c. Donazioni di beni mobili e immobili;
- d. Altri eventuali redditi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse

ART. 5 – Organi del SISFA

Gli organi del SISFA sono:

- a. L'Assemblea dei Soci, costituita come da successivo (art. 6);
- b. Il Presidente della Società (art. 7);
- c. Il Consiglio Direttivo (art.8);
- d. I Revisori dei Conti (art. 9).

ART. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e ordinari, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché dai soci emeriti.

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il mese di febbraio su indicazione del Consiglio Direttivo (art. 8).

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- a. Elege il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- b. Approva la relazione di attività del Consiglio Direttivo e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso;
- c. Indica al Consiglio Direttivo le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- d. Approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
- e. Approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f. Approva le candidature dei soci
- g. Delibera in ordine all'espulsione dei soci per morosità o altri gravi motivi (art. 8)

L'Assemblea straordinaria:

- a. Approva le modifiche di statuto (art. 12);
- b. Delibera in merito allo scioglimento e alla nomina dell'organo di liquidazione.

La validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è assicurata dalla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto (di persona o mediante delega);

in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto a intervenire.

Per deliberare le modifiche allo Statuto occorre (in proprio o per delega) il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il socio impossibilitato a prendere parte all'Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

ART. 7 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la SISFA, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, è autorizzato a firmare in nome di essa e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i professori Ordinari del raggruppamento M – Fil/07 e ne presiede le riunioni.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, e non è rieleggibile.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, e vi partecipa a voto pieno.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo di SISFA. Esso è composto dal Presidente della SISFA che lo presiede, da sei membri eletti dall'Assemblea fra i soci della SISFA, di cui due professori ordinari, due associati e due ricercatori e/o studiosi non strutturati presso Atenei italiani, ovvero ricercatori degli Enti ed Istituti di ricerca, del raggruppamento M – Fil/07.

Il Consiglio Direttivo:

a. Nomina al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, un Segretario; nomina inoltre fra i soci anche non facenti parte del Consiglio Direttivo un Tesoriere, che partecipa alle riunioni fornendo pareri in materia di bilancio, consuntivi e preventivi di spesa.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni. La carica di consigliere è rinnovabile, ma un consigliere non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.

Alla cessazione per fine mandato, il Consiglio Direttivo dura in carica per la gestione corrente fino al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Il Consiglio Direttivo prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei propri componenti.

È compito del Consiglio Direttivo:

- a. Perseguire gli scopi sociali di cui all'art. 2, attraverso i mezzi e con i tempi che riterrà opportuni, utilizzando a tal fine i contributi dei soci e ogni altro contributo o donazione che dovesse pervenire;
- b. Indicare al Presidente i modi e i tempi di convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria;
- c. Preparare la relazione sull'attività della SISFA, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria;
- d. Predisporre i regolamenti interni e i contatti con istituzioni esterne;
- e. Promuovere gli incontri e i seminari della SISFA;
- f. Sottoporre all'Assemblea le candidature dei soci;
- g. Proporre all'Assemblea eventuali delibere di espulsione dall'Associazione per morosità per almeno due annualità nel pagamento delle quote associative o per altri gravi motivi.

Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e, su designazione del presidente, dell'Assemblea se non verbalizzata da Notaio. Cura le mansioni di segreteria organizzativa dell'Associazione

Il Tesoriere tiene la contabilità di cassa e delle entrate e uscite dell'Associazione e coadiuva il Consiglio per la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

È dato mandato al Presidente, al Segretario e al Tesoriere di disporre del conto corrente bancario della SISFA senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà, con apposita delibera, delegare specifiche attribuzioni al Presidente o ad uno o più membri delimitandone i poteri.

ART. 9 – Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti in numero di due (oltre a due Revisori supplenti), sono eletti dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni, in coincidenza con la nomina del Consiglio Direttivo.

Eventualmente, un Revisore sarà nominato dall'autorità competente qualora ciò si rendesse necessario per legge.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Spetta ai Revisori dei Conti il controllo della gestione finanziaria della SISFA; a tal fine dovranno presentare una relazione annuale all'Assemblea ordinaria. Il loro mandato è rinnovabile.

ART. 10 – Rendiconto

- a. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro il mese di febbraio di ogni anno
- b. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- c. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

ART. 11 – Elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti

L'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Si procede in prima istanza all'elezione del Presidente. È eletto Presidente il socio, professore Ordinario del raggruppamento M – Fil/07 (art. 7), che ottiene il maggior numero di voti.

Elezione del Consiglio Direttivo: ogni socio vota per non più di tre consiglieri. Sono eletti i sei soci, divisi nelle tre fasce, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ognuno nella fascia di appartenenza. I primi tre non eletti saranno considerati supplenti e sostituiranno il consigliere effettivo della stessa fascia in caso di sue dimissioni.

Elezione dei Revisori dei Conti: ogni socio vota per due Revisori. Sono eletti i due soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I primi due non eletti saranno considerati supplenti e sostituiranno il revisore in caso di sue dimissioni.

In caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più anziano.

ART. 12 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria debitamente costituita, con la maggioranza di cui all'Art. 6.

Le proposte di modifica di Statuto debbono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci e devono essere comunicate ai Soci per lettera o e – mail insieme alla convocazione dell'Assemblea stessa.

ART. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Presentato e approvato in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20 gennaio 2018